

NOTA ESPLICATIVA QUESITI 16.4

1

CHE COSA SI INTENDE PER FILIERA CORTA?

Filiera che coinvolge non più di un intermediario tra agricoltore e consumatore.

Il Gruppo di Cooperazione deve essere costituito **obbligatoriamente** dai seguenti soggetti, pena la non ammissibilità:

- a) Produttori agricoli/agroalimentari singoli o associati (art. 2135 c/c) (verificabile dal fascicolo aziendale);
- b) Soggetti della filiera agricola e alimentare in qualità di operatori nella trasformazione/ commercializzazione dei prodotti agricoli/agroalimentari o nella commercializzazione dei prodotti agricoli/agroalimentari, riguardo ai prodotti Allegato I del Trattato, in veste di intermediario. (intermediario è un soggetto economico tra produttore primario e consumatore che svolge attività commerciale, che acquista, ne prende il controllo e vende al consumatore il prodotto della filiera).

L'aggregazione può coinvolgere altri soggetti che svolgono attività a raggio locale operanti su uno specifico territorio (soggetto facoltativo); tali soggetti NON sono beneficiari diretti del sostegno e non realizzano spese nell'ambito del progetto ma possono partecipare all'Aggregazione nella misura in cui la loro presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso: sono compresi in questa categoria gli Enti pubblici, associazioni/consorzi turistici, culturali, organizzazioni professionali, ristoranti, altri soggetti commerciali etc.

2

a) CHE COSA SI INTENDE PER MERCATO LOCALE?

b) I 70 KM SONO UN DIAMETRO? TUTTI I PARTECIPANTI DEVONO ESSERE ALL'INTERNO DI UN "CERCHIO" DI 35 KM DI RAGGIO? O IN ALTRO MODO?

c) DATO CHE 70 KM IN LINEA D'ARIA CORRONO DA TORINO, L'INTERO TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO SI PUO' PROMUOVERE IN UN PIANO DI COMUNICAZIONE CHE PREVEDE TUTTE LE AZIONI A TORINO PER AZIENDE CHE SONO SUL TERRITORIO PROVINCIALE?

d) NEL CASO DI CONSORZI E COOPERATIVE E ENOTECHE SI FA RIFERIMENTO ALLA SEDE DEL CONSORZIO / COOPERATIVA / ENOTECA O ALLE SEDI DELLE AZIENDE DEI SOCI ADERENTI?

Le attività di trasformazione e di vendita al consumatore finale dovranno avvenire entro un raggio di 70 KM dall'azienda da cui deriva il prodotto, tale requisito vale per tutti i partner partecipanti all'aggregazione. Per il calcolo dell'area di pertinenza della filiera, oggetto del progetto, si fa riferimento ai 70 Km in linea d'aria calcolati, tramite software GIS, sulle coordinate geografiche di ogni partner, riportate nella "tabella attributi partner progetto filiera corta" che si deve allegare alla domanda di sostegno di cui al punto 8.3 del bando. Attraverso tale Tabella, unendo con una linea le sedi aziendali (o unità operative come da fascicolo aziendale aggiornato) di tutti i partecipanti al progetto (produttori aderenti, intermediari, soggetto collettivo, soggetti non beneficiari) si costruisce un poligono (un'area geografica) che rappresenta il **mercato locale del progetto**. La diagonale maggiore (la linea tra i 2 punti più esterni) deve avere una distanza massima di 70 KM (vedere le Istruzioni per la compilazione della Tabella attributi partner progetto). Tutte le attività di cooperazione e di promozione devono avvenire **DENTRO** tale poligono.

Nel caso in cui i partecipanti al progetto hanno sede nello stesso comune o comuni limitrofi il mercato locale sarà determinato da un cerchio con raggio pari a 35 km.

3

CHE COSA SIGNIFICA CHE DEVE ESSERE UN NUOVO PROGETTO?

La sottomisura 16.4 deve essere utilizzata per dare avvio e sostenere forme di cooperazione **NON** ancora esistenti; il risultato della cooperazione messa in atto dovrebbe permettere di realizzare progettualità e attività nuove e **non deve sostenere attività collettive già in atto. Non è ammissibile il sostegno ad attività di cooperazione e collettive (nonché rapporti commerciali) già esistenti. NON è ammissibile l'ordinaria attività di produzione/trasformazione/commercializzazione o di servizio svolta dai beneficiari che partecipano all'aggregazione:** tali azioni, e le relative spese, saranno decurtate dal progetto.

4

- a) ATTIVITA' O TERRITORI SOVRAPPONIBILI RIGUARDANTI I DIVERSI PROGETTI PRESENTATI
- b) SE LE CATEGORIE DI PRODOTTO SONO DIVERSE POSSONO COESISTERE CON PROGETTI DIVERSI SULLA STESSA AREA DI MERCATO?

Qualora vi siano più progetti, **con soggetti beneficiari diversi**, ricadenti sullo stesso territorio tali progetti avranno una bassa valutazione in merito al criterio 6 "ricaduta del valore aggiunto sul territorio e sulle filiere".

5

- a) IL BENEFICIARIO CAPOFILA E I PARTNER BENEFICIARI POSSONO ESSERE PRESENTI IN PIU' PROGETTI?
- b) QUALORA UN CONSORZIO DI TUTELA SIA SOCIO DI PIU' ENOTECHE DIVERSE E' POSSIBILE CHE SIA COINVOLTO SU PIU' PROGETTI DIVERSI PRESENTATI DA ENOTECHE DIVERSE EVIDENZIANDO PER CIASCUN PROGETTO DENOMINAZIONI DIFFERENTI E CHE I SOCI ADERENTI ATTIVAMENTE PARTECIPANTI AI PROGETTI SONO DIVERSI?

NO,

il beneficiario capofila (produttore o intermediario) può, per ciascun bando, presentare **una sola domanda di sostegno** e partecipare ad **una sola aggregazione** e ad un solo progetto di cooperazione, pena decadenza del progetto e della relativa Domanda di sostegno; il beneficiario partner (produttore o intermediario), nonché produttore aderente al progetto di un soggetto collettivo (anche non in ATS), può, per ciascun bando, partecipare **ad una sola aggregazione e ad un solo progetto di cooperazione**, pena decadenza del progetto e della relativa Domanda di sostegno e qualora l'Amministrazione rilevi che il beneficiario, sia capofila, sia partner, sia produttore aderente, è presente in più di un progetto il progetto presentato successivamente in ordine cronologico su Sistemapiemonte non verrà ammesso ad istruttoria e l'aggregazione corrispondente verrà esclusa dal sostegno. **Pertanto tutti i soggetti che vengono indicati nell'allegato A (capofila, partner, produttori aderenti, organismi collettivi, intermediari) devono partecipare ad un solo progetto di cooperazione e ad una sola aggregazione; solo i soggetti Non beneficiari possono essere presenti in più progetti.**

6

a) CHE COSA SI INTENDE PER PRODUTTORI ADERENTI ATTIVAMENTE AL PROGETTO PER POTER EFFETTUARE IL CALCOLO NECESSARIO PER LA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 3 – NUMERO DI PRODUTTORI ADERENTI ATTIVAMENTE AL PROGETTO? E IN PARTICOLARE COME BISOGNA EFFETTUARE QUESTO CALCOLO NEI CASI IN CUI IL SOGGETTO E' COLLETTIVO?

b) LE AZIENDE CONSIDERATE ATTIVAMENTE PARTECIPANTI SONO SOLO QUELLE INSERITE IN ATS / ATI E CHE SOSTENGONO SPESE A LORO INTERESTATE?

I produttori attivamente aderenti al progetto sono **i produttori che cooperano tra loro e i cui prodotti costituiscono la filiera/filiere (offerta di prodotti) oggetto del progetto.**

I produttori aderenti possono essere componenti dell'ATS / Rete imprese oppure nel caso in cui all'ATS / Rete imprese partecipino organismi collettivi (associazioni di produttori, cooperative, consorzi tra produttori, consorzi di tutela) l'organismo collettivo può indicare chi tra i propri associati partecipa attivamente al progetto, o i cui prodotti sono oggetto del progetto. Tali produttori aderenti devono essere indicati nell'Allegato A e nell'accordo di cooperazione Allegato D e il punteggio 3 sul numero di produttori aderenti al progetto verrà calcolato sulla base dell'allegato A così compilato.

Si specifica che **il punteggio viene attribuito solo ai produttori attivamente aderenti** quindi gli organismi collettivi partecipanti al progetto se non indicano produttori aderenti nell'allegato A valgono 1 (indipendentemente dal numero di associati).

I produttori aderenti e le relative produzioni indicate oggetto del progetto devono essere tutti presenti nei punti vendita e nelle attività promozionali in caso di controllo.

Le fatture devono essere intestate esclusivamente ai componenti dell'ATS / Rete imprese indicati nell'allegato A: non sono quindi ammissibili rifatturazioni.

Esempi di compilazione

Caso 1

ATS composta da: azienda A capofila (produce nocciola igp); azienda B (produce kiwi); Intermediario C (soggetto che commercializza)

Esempio compilazione tabella 1.2 Allegato A

n.	Denominazione azienda	P.IVA/ CUA	Tipologia di prodotto - (regimi di qualità	Criteri h) e i) **	Tipologia
1	Azienda A	...	Nocciola - IGP		P - capofila
2	Azienda B	...	Kiwi		P
3	Soggetto C			I

Numeri produttori aderenti per calcolo punteggio: 2

Esempio compilazione tabella attributi partner filiera corta

ID	CUAA	Azienda	Indirizzo	Comune	Prov.	Zona altimet	Coord. latitudine	Coord. latitudine	Ruolo nel progetto	Azione
1	Azienda A	Canale	CN	P - capofila
2	Azienda B	Priocca	CN	P
3	Soggetto C	Guarene	CN	I

Caso 2

ATS composta da: Associazione di produttori A capofila (di cui 2 produttori partecipano attivamente al progetto); azienda B (produce kiwi); Intermediario C, soggetto che commercializza (l'intermediario associa anche produttori di cui 1 produttore partecipa attivamente al progetto); Soggetto non beneficiario D

Esempio compilazione tabella 1.2 Allegato A

n.	Denominaz. azienda	P.IVA/ CUA	Tipologia di prodotto - (regimi di qualità	Criteri h) e i) **	Tipologia
1	Associazione A	...	Nocciola - IGP		P - capofila
1.1	Azienda 1	...	Nocciola – IGP		P
1.2	Azienda 2	...	Mela rossa cuneo – IGP		P
2	Azienda B	Kiwi		P
3	Intermediario C			I
3.1	Azienda 3	Vino – Dogliani docg		P
4	Soggetto D			A

Numero produttori aderenti per calcolo punteggio: 5

Esempio compilazione tabella attributi partner filiera corta

ID	CU AA	Denominaz. azienda	indirizzo	Comune	Prov.	Zona altim.	Coord. latitudine	Coord. latitudine	Ruolo nel progetto	Azione
1	Associazione A	P - capofila
1.1	Azienda 1	P
1.2	Azienda 2	P
2	...	Azienda B	P
3	...	Intermediario C	I
3.1	Azienda 3	P
4	...	Soggetto D	A

7

a) LA SOLA MESSA A DISPOSIZIONE DI PRODOTTO DA PARTE DEI SOCI PUO' ESSERE SUFFICIENTE PER ESSERE IDENTIFICATI COME "PRODUTTORI ADERENTI ATTIVAMENTE AL PROGETTO" AI FINI DEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO?

b) CI POSSONO ESSERE SOGGETTI CHE PARTECIPANO AL PROGETTO E CONFERISCONO PRODOTTI PER LA PROMOZIONE SENZA ESSERE SOCI / PARTNER IN ATS?

I prodotti oggetto delle attività promozionali devono essere i **prodotti oggetto della filiera/filiere (cosiddetta “offerta del progetto”) che si sta costruendo.** Quindi i produttori che forniscono il prodotto **possono essere solo quelli indicati nell'allegato A.**

8

a) IL SOGGETTO CAPOFILA DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE UN INTERMEDIARIO?

b) E' POSSIBILE CHE IL SOGGETTO CAPOFILA SIA UN'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO CHE SI PREFIGGE DI SVOLGERE ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E SOCIALI, I CUI SOCI SONO PERSONE FISICHE? IN QUESTO CASO IL SOGGETTO CAPOFILA SAREBBE UN SOGGETTO NON BENEFICIARIO.

c) L'ATI RETE DI IMPRESE PUO' ESSERE IL SOGGETTO INTERMEDIARIO? UNA STRADA DEL VINO (CHE OGGI NON HA PARTITA IVA E NON HA OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA) DOTANDOSI DI P.IVA PUO' ESSERE SOGGETTO INTERMEDIARIO?

d) UNA COOP E' UN INTERMEDIARIO? SE SI, E' ESCLUSA LA POSSIBILITA' DI INSERIRE NEL PROGETTO UN TERZO SOGGETTO CHE COMMERCIALIZZA IL PRODOTTO DELLA COOP? ESEMPIO: CANTINA SOCIALE → ENOTECA REGIONALE E /O BOTTEGA DEI VINI CASEIFICIO SOCIALE → PUNTO VENDITA DI ALTRA COOP . esempio CANTINA COOP

Il soggetto capofila deve appartenere alle categorie obbligatorie:

-Produttori agricoli/agroalimentari singoli o associati (art. 2135 c/c) (verificabile dal fascicolo aziendale);

-Soggetti della filiera agricola e alimentare in qualità di operatori nella trasformazione/ commercializzazione dei prodotti agricoli/agroalimentari o nella commercializzazione dei prodotti agricoli/agroalimentari, in qualità di intermediario.

L'ATI è il proponente del progetto, al cui interno viene identificato da tutti i soci un soggetto quale capofila che appartiene alle suddette categorie.

La Strada del vino se si configura come Soggetto della filiera agricola e alimentare in qualità di operatore nella trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli/agroalimentari o nella commercializzazione dei prodotti agricoli/agroalimentari è soggetto intermediario.

Possono esserci più intermediari (punti di commercializzazione); ciascun intermediario deve rappresentare tutte le aziende partecipanti e tutti i prodotti inseriti nel progetto.

9

UN ARTIGIANO PUO' ESSERE UN “ALTRO SOGGETTO DELLA FILIERA”?

Si, in qualità di soggetto non beneficiario.

10

NEL CASO DI ENOTECA REGIONALE E CONSORZIO E' NECESSARIO CHE VENGA SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DA PARTE DI TUTTI I SOCI?

L'accordo di cooperazione Allegato D **deve essere sottoscritto dai componenti dell'ATS/Rete imprese;** qualora i componenti dell'ATS/Rete siano organismi collettivi questi devono indicare chi tra i propri soci siano produttori attivamente aderenti al progetto indicandoli nell'Allegato A e nell'accordo di cooperazione Allegato D in quanto i loro prodotti costituiscono la filiera/filiere (offerta del progetto) che si sta costruendo.

11

QUALE DURATA DEVE AVERE L'ACCORDO DI PARTERNARIATO?

Almeno la durata del progetto.

12

E' POSSIBILE DOPO L'AMMISSIONE A SOSTEGNO DEL PROGETTO UN CAMBIAMENTO NELL'AGGREGAZIONE DEL BENEFICIARIO?

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, compresa la modifica della compagine aggregativa, a condizione che non comportino modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile. In particolare deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione e che ne hanno determinato il punteggio approvato e tale variazione non deve incrementare nè ridurre l'importo totale del progetto approvato. E' consentito il recesso di uno o più partner partecipanti al Progetto a condizione che i restanti partner mantengano i requisiti di partecipazione, gli elementi che ne hanno determinato la posizione in graduatoria e le condizioni di ammissibilità.

13

A) I PARTNER CHE SONO GIÀ STATI INDIVIDUATI NELLA DOMANDA DI PRESCRIZIONE DOVRANNO ESSERE PRESENTI NELLA DOMANDA DI SOSTEGNO?

B) NELLA PRESCRIZIONE AL BANDO IL NOME DEL SOGGETTO CAPOFILA È VINCOLANTE O PUÒ CAMBIARE NELLA SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA AL BANDO?

Il capofila indicato nella domanda di prescrizione è vincolante e non può essere cambiato; qualcuno degli altri partner indicati può cambiare: possono essere inseriti nuovi partner o eliminati quelli inseriti in domanda di prescrizione, deve però essere **mantenuta una coerenza tra domanda di prescrizione e domanda di sostegno.**

14

I PARTNER NON BENEFICIARI VENGONO CONTEGGIATI AL FINE DELL'ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO SUL CRITERIO DI SELEZIONE "NUMERO DI PARTECIPANTI"? ESEMPIO PARTNER CHE NON SPENDONO DIRETTAMENTE MA CHE PARTECIPANO ATTIVAMENTE AL PROGETTO (PAGANO DUE COOPERATIVE MA PARTECIPANO 2 COOPERATIVE + 8 PICCOLI PRODUTTORI DI FORMAGGI) SONO RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO?

Il criterio n. 3 si riferisce esclusivamente alla categoria "Produttori agricoli/agroalimentari singoli o associati (art. 2135 c/c) (verificabile dal fascicolo aziendale)": vengono conteggiati come produttori aderenti attivamente al progetto quelli **inseriti nell'allegato A**; in questo caso specifico vengono anche conteggiati i produttori aderenti, i cui prodotti sono oggetto del progetto, che pur non presentando un piano finanziario forniscono il loro prodotto senza remunerazione e che devono comunque essere inseriti nell'Allegato A, se non sono indicati in tale Allegato non saranno conteggiati ai fini del criterio 3.

15

a) CHI SONO I PARTNER NON BENEFICIARI? DEVONO ANCHE LORO SOTTOSCRIVERE LA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO L'ACCORDO DI COOPERAZIONE (ALLEGATO D) E PRESENTARE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE?

b) I PARTNER NON BENEFICIARI SONO TENUTI A FIRMARE L'ATS?

I partner non beneficiari sono i soggetti che non percepiscono il contributo. Se partecipano attivamente al progetto devono sottoscrivere l'accordo di cooperazione (Allegato D), ma non è necessario che presentino la dichiarazione sostitutiva e non devono iscriversi all'Anagrafe agricola del Piemonte e neanche costituire il fascicolo aziendale.

16

POSSONO ESSERE COINVOLTI COME PARTNER IN ATI / ATS ANCHE AZIENDE CHE SONO ESCLUSIVAMENTE TRASFORMATRICI?

NO, deve essere rispettato il requisito di Filiera corta “Filiera che coinvolge non più di un intermediario tra agricoltore e consumatore”: quindi il trasformatore, per essere ammissibile, deve anche commercializzare i prodotti della filiera che si vuole costruire.

17

COME VIENE ATTRIBUITO IL PUNTEGGIO RELATIVO ALLA ADESIONE ALLE ALTRE MISURE PSR?

Il punteggio viene attribuito se almeno un produttore attivamente aderente al progetto indicato nell'allegato A ha presentato una domanda nelle misure indicate nelle annualità 2018-2019 (non oggetto di rinuncia prima della presentazione della domanda di sostegno sulla sottomisura 16.4.). Il controllo viene effettuato sulla base del CUA del partecipante attivamente aderente al progetto presente nella tabella 1.3 Allegato A.

18

a) LE AZIONI DEL PROGETTO DEVONO SEMPRE COMPRENDERE TUTTE LE PRODUZIONI E TUTTE LE AZIENDE?

b) L'AZIENDA AGRICOLA DEVE PARTECIPARE CON TUTTI I PROPRI PRODOTTI O PUO' SELEZIONARLI?

c) QUANTI PRODOTTI POSSONO ESSERE INSERITI IN FILIERA?

Le azioni del progetto **devono sempre comprendere tutti i produttori indicati nell'allegato A e le produzioni individuate come offerta del progetto.** Pertanto ciascun produttore seleziona i prodotti che costituiscono la filiera / le filiere (offerta del progetto) oggetto del progetto che si vuole costruire.

19

UN PRODOTTO IN PROTEZIONE TRANSITORIA DOP-IGP OTTIENE LO STESSO PUNTEGGIO DI CUI AL CRITERIO 1?

NO

- a) SE IN UN PROGETTO C'E' UN MIX DI PRODOTTI PROMOSSI DI REGIMI DI QUALITA' DIFFERENTI, QUESTO CONSENTE COMUNQUE L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI DI PREMIALITA' O DEBONO ESSERE RICONDOTTI ALLO STESSO REGIME?
- b) LA PERCENTUALE DEL 90% DI PRODUTTORI CERTIFICATI RIGUARDA I PARTNER BENEFICIARI CHE PARTECIPANO AL PIANO FINANZIARIO O LA TOTALITA'?
- c) COME SI FA AD ATTIVARE UN PANIERE MULTIPRODOTTO SE IL 90 % DEI PRODUTTORI ADERENTI DEVONO APPARTENERE AL REGIME CORRISPONDENTE E IL 100% DEL PROGETTO DEVE RICADERE SU PRODUZIONI DI QUALITA'?

Il punteggio riferito alla individuazione di priorità tra regimi è attribuito al progetto non ai singoli partecipanti.

Per ottenere la premialità il 90% dei produttori attivamente aderenti al progetto indicati nell'allegato A che partecipano al progetto devono essere certificati in tali regimi e il progetto deve ricadere per il 100% sulle rispettive produzioni di qualità.

In caso di presenza di produttori che partecipano a regimi differenti si otterrà la premialità riferita ai punteggi superiori solo se il 90 % degli stessi partecipa a tali regimi, in caso contrario verrà attribuito il punteggio con premialità inferiore.

Esempio: affinché il progetto ottenga 35 punti (punteggio per i regimi bio/dop/igp/doc/docg) il 90% dei produttori deve essere certificato negli stessi regimi bio/dop/igp/doc/docg (un produttore bio, un produttore dop...quindi l'offerta del progetto potrà riguardare formaggi, frutta, vino, nocciole etc). Se non viene raggiunta la percentuale del 90 % dei produttori perché qualche produttore è certificato ad esempio sul regime di qualità Sqnpi (punteggio 25) il punteggio da attribuire sarà quello con la premialità più bassa, quindi 25. Se non è presente il 90 % di produttori certificati in qualsiasi regime indicato non verrà attribuito del tutto il punteggio.

Il controllo sulla certificazione dei produttori attivamente aderenti al progetto indicati nell'allegato A verrà effettuato sulla base dei rispettivi CUAAs indicati nelle tabelle.

In ogni caso l'appartenenza a regimi di qualità è una priorità e non una condizione di ammissibilità.

21

- a) VISTO CHE NON SONO AMMISSIBILI I PRODOTTI FUORI ALLEGATO 1, LA BIRRA E' UN PRODOTTO AMMISSIBILE? (VERIFICATO CON FABRIZIO... NON E' ALLEGATO 1... E' AIUTO DI STATO NON AMMISSIBILE)
- b) PIANTE OFFICINALI?

La Birra non è nell'Allegato I.

Le erbe officinali rientrano nel capitolo 12 (piante utilizzate in profumeria, in medicina).

22

L'80 % DELLE SPESE O DELLE ATTIVITA' PUO' ESSERE IN CAPO ALLO STESSO SOGGETTO?

SI, non più dell'80%.

23

L'ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO DEVONO ESSERE INVIATI PER CIASCUN COMPONENTE DELL'AGGREGAZIONE? SI INTENDONO SOLO I PARTNER BENEFICIARI O TUTTI?

Devono essere inviati per tutti i partner beneficiari.

24

- a) SI POSSONO STUDIARE E POSSONO ESSERE FINANZIATI I LOGHI COLLETTIVI? DEVE ESSERE UN LOGO PER LA FILIERA?
- b) IN CHE MISURA MARCHI COLLETTIVI DI IMPRESA (ES. PANIERE PRODOTTI TIPICI) SONO COMUNICABILI?

SI, può essere creato un logo per la filiera che si vuole costruire.

NO in quanto il Paniere esiste già, a meno che tale logo non si riferisca anche a nuovi prodotti e nuove aziende.

25

- a) LE SPESE DI INVESTIMENTO SONO AMMISSIBILI?
- b) LE SPESE ORDINARIE SONO AMMISSIBILI

NON sono ammissibili gli investimenti e le relative spese di ogni genere (acquisto di macchinari/attrezzature/impianti/beni materiali).

NON sono ammissibili le spese relative all'ordinaria attività di produzione/trasformazione/commercializzazione o di servizio svolta dai beneficiari che partecipano all'aggregazione.

26

11

E' CONSENTITO L'E-COMMERCE DELLA SINGOLA AZIENDA?
SONO AMMISSIBILI LE SPESE PER INCOMING?

NO in quanto si configura come vendita diretta che NON è ammissibile.

L'e-commerce è ammissibile solo se riguarda l'intera filiera e se è una attività che si affianca ad una attività di commercializzazione fisica dei prodotti del progetto.

Se l'incoming è realizzato per sviluppare la vendita diretta non è ammissibile; se l'incoming serve a sviluppare la cooperazione nell'area del progetto e coinvolge tutti i partner contemporaneamente può essere ammesso su valutazione degli uffici istruttori.

27

POSSONO ESSERE AMMISSIBILI LE SPESE PER AFFITTO DI LOCALI?

E' ammissibile solo se l'affitto riguarda eventi promozionali che si vogliono realizzare nell'ambito del progetto e per periodi limitati.

28

a) RELATIVAMENTE ALLE SPESE DEL PERSONALE INTERNO COME REGOLARSI SULLE QUOTE PARTE DEGLI ONERI RELATIVI ALLE SPESE DI PERSONALE? NON SEMPRE SARANNO PAGATI DAL CONTO DEDICATO IN QUANTO RELATIVI ALLA MENSILITA' E NON AL SINGOLO PROGETTO.

b) CHE COSA SI INTENDE PER PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CONTO CORRENTE DEDICATO? OGNI PARTNER HA IL SUO?

Tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dai beneficiari del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante. Le spese sostenute dai partner beneficiari indicati nell'allegato A e facenti parte della ATS potranno quindi essere pagate utilizzando esclusivamente il **conto corrente dedicato al progetto**.

Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente dai partecipanti all'ATI/ATS/Rete ammesse al sostegno indicati nell'allegato A i quali possono agire sul Conto Corrente Dedicato al progetto (un conto unico per Progetto).

Ad esempio, facendo riferimento al CASO 2 il pagamento delle spese col Conto Corrente Dedicato al progetto potrà essere effettuato solo dai componenti della ATS / Rete cioè identificati con ID 1, 2, 3 (e non 1.1. , 1.2, ecc).

29

NEL PUNTO VENDITA OLTRE AL PRODOTTO SI PUO' EFFETTUARE LE DEGUSTAZIONI A PAGAMENTO?

12

Le degustazioni possono essere ammissibili a sostegno solo se gratuite.

30

a) SONO CONSIDERATI AMMISSIBILI - ALL'INTERNO DEI PROGETTI PRESENTATI - TUTTI I PRODOTTI PREVISTI DA ALLEGATO 1 DEL TFUE, OPPURE SOLTANTO I PRODOTTI DI QUALITÀ, RIENTRANTI ENTRO REGIMI DI QUALITÀ E DENOMINAZIONI DI ORIGINE CERTIFICATA? PERCHÈ RILEVIAMO UNA DISCREPANZA TRA QUANTO RICHIESTO ALLA TABELLA 1.2 DELL'ALLEGATO A E LA TABELLA 3.2 DELL'ALLEGATO A E NON CI È CHIARO QUALE LINEA TENERE .

b) LA FILIERA CORTA VA REALIZZATA, COME PENSIAMO, SOLAMENTE SUI PRODOTTI INDICATI NELL'ALLEGATO AL BANDO, OVVERO ANCHE SU ALTRI PRODOTTI NON INCLUSI IN ELENCO? OVVERO, I PRODUTTORI INDICATI NEL FORMULARIO DI PRADESIONE DEVONO PRODURRE IN AZIENDA ALMENO 1 TIPOLOGIA DI PRODOTTO INDICATO NELLA DOMANDA DI PRESCRIZIONE?

Sono ammissibili esclusivamente progetti che riguardano **i prodotti allegato I del trattato, non necessariamente di qualità (ossia non solo quelli rientranti nei regimi indicati nella domanda di prescrizione).**

Quindi nella tabella allegato A 1.2 si compilerà solo la descrizione dei prodotti di cui si vuole sviluppare la filiera.

Se sono certificati si inserisce la tipologia di regime, se non lo sono no.

In ogni caso l'appartenenza a regimi di qualità è una priorità e non una condizione di ammissibilità.

31

QUALI SONO LE RAZZE A RISCHIO DI ESTINZIONE CHE CONSENTONO L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO AL PRINCIPIO DI SELEZIONE 1?

Le razze a rischio di estinzione sono le seguenti:

Bovini: Pezzata rossa d'Oropa, Varzese (Tortonese), Valdostana pezzata nera, Barà Pustertaler;

Ovini: Sambucana, Garessina, Frabosana, Saltassassi, Tacola, Delle Langhe, Savoiarda;

Caprini: Sempione, Vallesana, Roccaverano, Grigia delle Valli di Lanzo.

32

I SOGGETTI ADERENTI ATTIVAMENTE AL PROGETTO (OVVERO I PRODUTTORI FACENTI PARTE DI SOGGETTI COLLETTIVI E ADERENTI ATTIVAMENTE AL PROGETTO, MA SENZA BUDGET, CHE INDICHIAMO SIA NELL'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO - IN ELENCO SOTTO IL PARTNER COLLETTIVO DI RIFERIMENTO COME AD ESEMPIO L'ENOTECA - SIA AL PUNTO 1.2

13

DELL'ALLEGATO A) DEVONO FIRMARE ANCHE L'ALLEGATO A E D? E LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE?

I produttori aderenti possono essere componenti dell'ATS / Rete imprese oppure nel caso in cui all'ATS / Rete imprese partecipino organismi collettivi (associazioni di produttori, cooperative, consorzi tra produttori, consorzi di tutela, enoteche) l'organismo collettivo può indicare chi tra i propri associati partecipa attivamente al progetto, o i cui prodotti sono oggetto del progetto. Tali produttori aderenti devono essere indicati dall'organismo collettivo nell'Allegato A e nell'accordo di cooperazione Allegato D su mandato del produttore, ; **tali produttori aderenti possono o controfirmare l'Allegato A e D oppure l'organismo collettivo allega alla domanda di sostegno la lettera con cui il produttore da mandato all'organismo collettivo di partecipare al progetto in qualità di produttore aderente.**

E' necessario che vi sia evidenza della volontà del produttore aderente alla partecipazione al progetto. Quindi se ad un controllo presso i produttori aderenti si riscontra che tali produttori non erano consapevoli di partecipare al progetto si applicheranno al beneficiario le disposizioni in merito alle false dichiarazioni e alle riduzioni per mancanza di trasparenza nei confronti dei produttori.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere firmate solo dai soggetti beneficiari (che hanno un budget e ricevono il contributo).